

STATUTO FARMACIE COMUNALI DI CUNEO SRL

1 - DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la **denominazione: "Farmacie Comunali di Cuneo Srl"** senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola) né di interpunzione, siglabile "FC Cuneo srl".

2 - OGGETTO

2.1 - La società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Cuneo, relativamente all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, ha per **oggetto** la seguente attività:

A. provvede alla assistenza farmaceutica per conto delle ASL a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa di settore vigente;

B. provvede alla vendita di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici e di cosmesi;

C. provvede alla produzione ed alla vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;

D. provvede alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti.

In ogni caso l'attività della società è da intendersi svolta negli ambiti previsti dall'articolo 25, comma 1, del D. Lgs. 114/1998.

La società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilati.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni ed interessenze - non a scopo di collocamento - in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

3 - SEDE

3.1 - La società ha **sede** legale in Cuneo.

Le decisioni relative al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune ed all'istituzione, modificazione e soppressione, in Italia ed all'Estero, di filiali o succursali, agenzie od unità locali operative, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, sono di competenza dell'organo amministrativo.

Le decisioni relative al trasferimento della sede sociale in altro comune od all'estero ed all'istituzione, modificazione e soppressione, in Italia ed all'Estero, di sedi secondarie, sono di competenza dei soci.

3.2 - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

4 - DURATA

4.1 - La **durata** della società è fissata fino al **31 dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 - Il capitale sociale è di **euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero)**.

5.2 - La delibera di **aumento del capitale sociale** può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

5.3 - In caso di **riduzione del capitale per perdite** può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea e purché consti dal verbale stesso il consenso unanime dei soci, il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 c.c.

7 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

7.1 - I diritti sociali spettano ai soci **in misura proporzionale** alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2 - Le quote della società non sono trasferibili per atto tra vivi.

8 - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 - Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare.

8.2 – **L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:**

a) l'assemblea è convocata dal Comune ove ha sede la società;

b) l'assemblea è **convocata** dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (**assemblea totalitaria**);

d) i soci possono farsi **rappresentare** in assemblea da altra persona mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica, che dovrà essere conservata dalla società;

e) il **presidente dell'assemblea** verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è **presieduta** dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un **segretario**, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea si riunisce e delibera secondo quanto previsto dall'articolo 2479 bis comma 3 del Codice Civile.

8.3 – L'assemblea dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge; ha inoltre competenza per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

9 - AMMINISTRAZIONE

9.1 - La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci:

- da un **amministratore unico**;
- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (consiglio di amministrazione).

Gli amministratori possono essere **anche non soci e sono rieleggibili**.

L'organo amministrativo resta in carica **per tre esercizi**.

Gli amministratori sono **revocabili** in qualunque tempo con decisione dei soci; la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

La **cessazione** degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.

Gli amministratori **non possono** assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

9.2 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi **poteri di ordinaria amministrazione** e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi gli atti che la legge, il presente statuto o la deliberazione di nomina riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare **procuratori** per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali.

Ai direttori l'organo amministrativo potrà, con apposita delibera, delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione anche ponendo limiti di importo annui o per tipologia di atto o per singolo atto.

9.3 - Se l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi ha anche la **rappresentanza** della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Se l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, il potere di rappresentanza spetterà al presidente dello stesso.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli **amministratori delegati**, ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

9.4 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il **presidente** ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più **amministratori delegati** determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio **si riunisce** nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, **quando** il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è **convocato** dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente o del vice presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo (**consiglio totalitario**);

e) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale

delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

f) il consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti;

g) nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri in caso di parità prevale il voto di chi presiede;

h) nell'ipotesi di consiglio di amministrazione composto di due membri le decisioni devono essere assunte all'unanimità; in caso di mancanza di accordo unanime la deliberazione compete all'assemblea.

9.5 - Agli amministratori spetta il **rimborso delle spese** sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

10 - CONTROLLI

10.1 - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del **collegio sindacale**, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge; in tal caso, ai sensi dell'articolo 2477, comma quarto, c.c., si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

10.2 - Al di fuori dei casi in cui è obbligatoria per legge la nomina del Collegio Sindacale, con decisione dei soci può essere nominato con analoghi poteri e doveri un **revisore**, scelto tra gli iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

11 - BILANCIO ED UTILI

11.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro **120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro **180 (centoottanta) giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

11.2 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a **riserva legale**, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

12 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

12.1 - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

13 - LEGGE APPLICABILE - RINVIO

13.1 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le **norme della legge italiana**.